

UNIONE COLLINARE
TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI

Unione di Comuni costituita da
 ROSIGNANO MONFERRATO – SAN GIORGIO MONFERRATO - CELLA MONTE-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N°14

OGGETTO: Revisione ordinaria delle Società Partecipate ex art. 20 D.Lvo n. 175/2016. Determinazioni

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **nove** del mese di **dicembre** alle **ore ventuno** nella sala delle riunioni. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio dell'Unione in seduta Ordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	CHIESA Cesare	Sì
2	BO SANDRA	Sì
3	SALVANESCHI LUCA	No
4	COLOMBARA DANIELE	Sì
5	NERVO Giuseppe	Sì
6	ZOLA Barbara	Sì
7	PADUANO Maurizio	No
8	DEEVASIS Maurizio	Sì
9	IMARISIO Viviana	Sì
10	GUASCHINO DANIELE	Sì
	Totale presenti	7
	Totale assenti	3

Presiede il Signor Cesare CHIESA (Sindaco del Comune di Rosignano Monferrato)

Partecipa La dottoressa Laura Pagani Segretario dell'Unione, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è legale.

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "*Decreto correttivo*");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni Collinari, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'unione Collinare, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#)";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione Collinare con deliberazione della Giunta n. 5 del 7 settembre 2017 ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni, dalla quale si evince che la stessa non detiene nessuna partecipazione alla data del 23 settembre 2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.SP.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. 267/00, espresso dal Responsabile del Settore Economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- Di **APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione accertando la non sussistenza di quote di partecipazione dell'Unione Terre di Vigneti e Pietre da Cantoni in alcuna tipo di società;
- Di **DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- Di **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- Di **PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
- Infine, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to: Cesare Chiesa)

IL SEGRETARIO
(Dr. F.to: Dr. Laura Pagani)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n.69)

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Unione sul sito www.unionevignetiecantoni.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, 05/02/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to: (Maddalena Caputo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.134, comma 4, il giorno 09-dic-2025

Lì, 09-dic-2025

IL SEGRETARIO
F.to: Dr. Laura Pagani

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì,05/02/2026

IL SEGRETARIO
Dr. Laura Pagani